

MATTEO MORASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
VIA F. BEROALDO N. 7
40127 BOLOGNA

C.F. MRS MTT 80B23 G888Q
P.IVA 01653690931



Ai gentili clienti
Loro sedi

Recupero edilizio e bonus arredi:

arredi agevolati nel 2016 anche per lavori iniziati a partire dal 26.06.2012

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2016, ha fornito precisazioni relativamente all'applicazione del bonus arredi. Come noto, con la legge di stabilità per il 2016 il legislatore ha introdotto una nuova proroga delle detrazioni maggiorate sui lavori edili, di risparmio energetico e sull'acquisto dei mobili per tutto il 2016.

Nel dettaglio, il nuovo intervento legislativo ha riguardato:

- a. le agevolazioni sul risparmio energetico, la cui aliquota applicabile, fino al prossimo 31.12.2016, rimane fissata al 65%;
- b. le agevolazioni sul recupero edilizio rimangono agevolate al 50% (nel limite massimo di 96.000 euro, anziché di 48.000 euro) fino al prossimo 31.12.2016;
- c. vengono prorogate le agevolazioni a favore degli interventi antisismici;
- d. viene prorogato il bonus sull'acquisto degli elettrodomestici e dei mobili.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per l'anno in corso, i contribuenti potranno beneficiare delle agevolazioni sugli arredi anche con riferimento a lavori di recupero effettuati a partire dallo scorso 26.06.2012. Pertanto, anche quei contribuenti che hanno effettuato lavori di recupero edilizio agevolati nel corso dei precedenti anni (ma a partire dallo scorso 26.06.2012) potranno detrarre nel 2016 il 50% delle spese sostenute per mobili, arredi e grandi elettrodomestici. Rimane in ogni caso il limite previsto per l'agevolazione: il beneficio spetta, infatti, fino a concorrenza del limite massimo di 10.000 euro.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia svolto nel corso del 2013 lavori di recupero, potrà beneficiare anche nel 2016 del bonus sull'acquisto di arredi.

Alternativamente al bonus arredi (al quale, come detto, si accede solo nell'ipotesi di recupero edilizio di un immobile) viene riconosciuta alle giovani coppie che acquistano la prima casa una detrazione del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili. Nel dettaglio, le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione, secondo la legge di stabilità, spetta per il 50% delle spese sostenute dal 01.01.2016 al 31.12.2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

MATTEO MORASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
VIA F. BEROALDO N. 7
40127 BOLOGNA

C.F. MRS MTT 80B23 G888Q
P.IVA 01653690931



Complessivamente le ipotesi in cui è ammessa l'agevolazione su mobili e arredi sono le seguenti:

- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

I beni agevolabili sono mobili ed elettrodomestici (nuovi) per cui è prevista l'etichetta energetica.

Rientrano tra i "mobili" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica. L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. Per quanto riguarda l'individuazione dei "grandi elettrodomestici", in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

MATTEO MORASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
VIA F. BEROALDO N. 7
40127 BOLOGNA

C.F. MRS MTT 80B23 G888Q
P.IVA 01653690931



Possono essere utilizzati per il pagamento dei mobili e degli elettrodomestici agevolati sia i bonifici (con indicazione del codice fiscale e della partita iva del beneficiario e l'indicazione del pagamento di ristrutturazioni fiscalmente agevolabili) sia le carte di credito/debito.

Secondo quanto stabilito da una modifica apportata dalla legge di stabilità per il 2015, è esplicitamente stabilito che i contribuenti possono fruire della detrazione d'imposta indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La fruizione dell'agevolazione dipende dallo svolgimento, sull'abitazione, di lavori di recupero edilizio: solo in tal caso il contribuente è autorizzato a portare in detrazione l'acquisto di mobili ed arredi.

Rispettato tale vincolo, secondo l'Agenzia, i contribuenti possono accedere al bonus sui mobili/elettrodomestici anche qualora sia decorso un intervallo notevole di tempo dall'effettuazione dei lavori di recupero: è, infatti, ammissibile che, a fronte di lavori effettuati nel secondo semestre 2012, il contribuente richieda l'applicazione dell'agevolazione sugli arredi nel 2016. Viene quindi concessa la possibilità di accedere al bonus arredi qualora:

- i lavori di recupero edilizio non siano antecedenti al 26.06.2012;
- il contribuente non abbia già fruito dell'agevolazione sugli arredi e sui mobili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti